

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31227/2021 R.G. proposto da:

A.A., + Altri Omessi, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA 55, presso lo studio dell'avvocato AMORUSO CARLO, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI;

- intimata -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3646/2021 depositata il 17/05/2021;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI.

Svolgimento del processo

I dottori indicati in epigrafe convennero-davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Università, Istruzione e Ricerca ed il Ministero dell'Economia e Finanze, esponendo: di essere laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione;

di avere partecipato ai rispettivi corsi di specializzazione a tempo pieno e con frequenza obbligatoria; di avere, pertanto, diritto alla "adeguata retribuzione" prevista dalle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE; che la Repubblica Italiana non aveva dato tempestiva attuazione alle suddette direttive, privandoli così della suddetta adeguata retribuzione. Chiesero, pertanto, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della suddetta indennità oltre che l'accertamento del diritto a vedere riconosciuto il loro titolo e ad ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva e parziale attuazione delle suddette direttive da parte dello Stato italiano nonché, per la mancata corresponsione di adeguata remunerazione, anche in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006-2007; per la mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera e di quelli contributivi; e, infine, per la mancata indicizzazione e rideterminazione triennale delle somme ricevute.

Con sentenza pubblicata in data 25/2/2019 il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione i medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Le amministrazioni intimare non hanno spiegato difese.

Motivi della decisione

1. Con i primi due motivi di ricorso i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi della Corte di Giustizia UE nonché degli artt. 13 e 16 delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3 e 10, 101, 36 Cost., del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) in materia di obbligo per gli stati membri di riconoscere un'adeguata remunerazione ai dottori che frequentano corsi di specializzazione in discipline mediche nonché risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie ed estinzione del diritto per intervenuto decorso del termine di prescrizione.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 in tema di incremento annuale e rideterminazione triennale della borsa di studio. Si lamenta il rigetto della

domanda risarcitoria, disposto con la sentenza impugnata, avente ad oggetto la condanna dello Stato alla differenza tra quanto effettivamente percepito dai medici appellanti e quanto avrebbero percepito ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, nonchè ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del SSN. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. in tema di rapporto di lavoro subordinato.

Il ricorso, i cui motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione è infondato, dimostrandosi inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1, in quanto la Corte d'Appello ha pronunciato secondo i principi più volte ribaditi da questa Corte.

Occorre premettere che gli attuali ricorrenti deducono di avere frequentato vari corsi di specializzazione in diversi periodi a partire dall'anno accademico 2001-2002 fino all'anno accademico 2007-2008 (ricorso: p. 2), ricevendo la borsa di studio D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6, per un importo annuale di Euro 11.603,52.

Nei loro confronti non sussiste alcun omesso o tardivo recepimento delle Direttive comunitarie che hanno previsto una "adeguata remunerazione" per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) poichè, invero, tale recepimento è avvenuto con la L. n. 428 del 1990 e, per l'appunto, con il D.Lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi, tra cui gli attuali ricorrenti, una borsa di studio pari a Euro 11.603,52 annui).

Pertanto, i ricorrenti non censurano fondatamente la decisione impugnata laddove lamentano che il recepimento delle direttive comunitarie de quibus sia avvenuto solo con il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999. Quest'ultimo decreto, nel recepire la Direttiva 93/16/CEE (che ha codificato, raccogliendole in un unico testo, le precedenti direttive nn. 75/362 e 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e in una variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.

Tale contratto, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, nè è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 18670 del 27/7/2017; Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/9/2009; Sez. L, Sentenza n. 27481 del 19/11/2008; in motivazione, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020, p. 5; Sez.6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018, p. 2., p. 5).

Ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, peraltro, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute nel D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. E, il trattamento economico effettivamente spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, D.P.C.M. 6 luglio e D.P.C.M. 2 novembre 2007.

3.6. Per gli iscritti, come i ricorrenti, alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007 al contrario, è stato espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico.

In subiecta materia, è oramai consolidato l'orientamento di questa Corte per cui "La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al D.Lgs. cit." (ex plurimis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14168 del 24/5/2019).

Difatti, la Direttiva CEE n. 93/16 che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è, infatti, contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna

modifica) e, come dianzi rilevato, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991. L'importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sè sufficiente e idoneo ad adempiere gli obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la Direttiva 93/16/CEE, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso D.Lgs. n. 257 del 1991 e, poi, sospesi dalla successiva legislazione; ciò, sul presupposto per cui "nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa" (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018; Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/9/2016).

Tanto premesso, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, in base alla L. n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.

L'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, sulla base della cui disciplina gli odierni ricorrenti hanno ricevuto la relativa borsa di studio, senza - peraltro - che rilevino le scelte ordinamentali afferenti alla mancata rideterminazione triennale delle stesse e al blocco delle indicizzazioni. In particolare, il blocco della indicizzazione è stato legittimamente prorogato anche per il triennio 2005-2008 dalla L. n. 266 del 2006, art. 1, comma 212 (cfr., anche di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, specie punto 45 nonchè 53 e seguenti, Cass., 19/02/2019, n. 4809, Cass., 20/05/2019, n. 13572, e succ. conf.); inoltre, ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12, e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 (cfr. la stessa giurisprudenza appena richiamata).

3.12. La misura della remunerazione, anche avendo riguardo alla sospensione dei meccanismi di rivalutazione monetaria, è il frutto di una scelta legislativa legittima in quanto non vincolata o condizionata a livello sovranazionale, nei termini dianzi indicati. Stante quanto sopra, non è ravvisabile alcuna violazione della normativa

sovranaazionale, nonchè alcuna irragionevolezza o di Spa rità di trattamento, posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione dell'opzione legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2023